


CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 16/11/2017



CONFERENZA UNIFICATA 16 NOVEMBRE 2017

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2016, n. 169, CONCERNENTE LE AUTORITA’ PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, AI SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, n. 124”.

ART. 3

(Modifiche all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84))

EMENDAMENTO

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente “cc) dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente “2.ter Su richiesta motivata della Regione, con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Comitato di Gestione potrà essere integrato con il Sindaco del comune sul cui territorio ricade un porto di rilevanza internazionale o nazionale, non già incluso ai sensi delle lettere c) e d) dell’articolo 9, o da un suo designato”.

MOTIVAZIONE

La proposta mira a completare la previsione normativa di cui al comma 2-bis dell’art. 6 della legge n. 84/94, che la lettera a) che già prevede la possibilità di inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione all’interno del sistema dell’AdSP territorialmente competente.

Si vuole quindi permettere con disposizione ministeriale anche l’inserimento di un porto di rilevanza nazionale o internazionale all’interno di una AdSP, previa richiesta motivata della regione interessata, con la partecipazione con nel comitato di gestione da parte di un rappresentante del rappresentante Comune in cui è ubicato il porto inserito nell’AdSP.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

EMENDAMENTI

Al comma 1 prima della lettera a) inserire le seguenti: «0a) All'art. 9 c. 1 la lettera c) è sostituita con la seguente "dal Sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale o da un suo designato"; 00a) All'art. 9 c. 1 la lettera d) è sostituita con la seguente "dal Sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale o ex sede di azienda speciale di cui all'art. 14 della Legge 28 gennaio 1994, n. 98 inclusi nell'AdSP, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane capoluogo delle città metropolitane, o da un suo designato."» .

Al comma 1, prima della lettera b) inserire la seguente: «aa) al comma 2, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole "le designazioni sono sempre revocabili"».

Al comma 1, lettera b) inserire infine il seguente periodo «A tal fine, la designazione si perfeziona con la trasmissione del solo nominativo da parte del designante».

Al comma 1, eliminare la lettera c)

MOTIVAZIONE

Lo schema di decreto nell'attuale formulazione rischia di eliminare in via definitiva qualsiasi forma di rappresentatività diretta dei territori all'interno del Comitato di gestione dell'AdSP, vietando ai sindaci e agli amministratori nonché a coloro che hanno ricoperto incarichi nelle società pubbliche di sedere all'interno degli organi rappresentativi dell'ente. Non si tratta infatti di disposizioni che concorrono alla prevenzione e repressione delle condotte anticorruptive, ma di norme che mirano a trasformare di fatto, a prescindere dal nomen iuris, le autorità portuali in soggetti economici sganciati da forme di rappresentanza diretta con i territori. Le norme che vengono estese infatti individuano ipotesi di incompatibilità/inconferibilità per le nomine verso enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni. E' una palese forzatura estenderle anche alle designazioni dei sindaci verso enti pubblici che corre l'obbligo ricordare la legge espressamente definisce non economici.

E', infatti, un elemento di forte criticità per l'Ente locale è quello ravvisato nell'articolo 7 di modifica dell'articolo 9 della Legge n. 84/94 inerente la rappresentanza nel Comitato di Gestione. Nella sua formulazione originaria l'art. 9 della Legge nr. 84/94 prevedeva che componente del soppresso Comitato Portuale (ora sostituito dal Comitato di Gestione) fosse il Sindaco del comune in cui è ubicato il porto o un suo delegato [art. 9, comma 1, lettera g) Legge nr. 84/94]. La norma garantiva la tutela di interessi generali e diffusi attraverso la partecipazione nell'organo decisionale di un soggetto non nominato, bensì eletto. Un'involuzione negativa della rappresentanza territoriale si ha già nel Decreto Legislativo nr. 169/2016 il quale prescrive che nel Comitato di Gestione [organo che sostituisce il Comitato Portuale con una forte riduzione di componenti] siede



un componente designato dal sindaco di ciascun comune sede di autorità portuale [art. 11, comma 1, lettera d) D.Lgs. nr. 169/2016] . **Viene, di fatto, affievolita la rappresentanza territoriale del Comune attraverso la nomina non più diretta del Sindaco, ma di un suo designato . E', di fatto, una rappresentanza "mediata" del corpo elettorale peraltro immotivata visto che è il medesimo "corpo" che convive con il porto e con le problematiche ad esso correlate[ambientali, infrastrutturali e strategiche].**

Con l'articolo 7, comma 1 lettera c) dello schema di decreto la rappresentanza comunale del corpo elettorale è ulteriormente affievolita in quanto si prevede che non possono essere designati quali componenti del Comitato di Gestione coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico-amministrativo. **Pertanto ,oltre il Sindaco, neppure un assessore da lui nominato e con espressa delega alla portualità potrebbe sedere nel Comitato di Gestione, addirittura decadendo di diritto alla data di entrata in vigore della disposizione. Si realizza, così, il totale annullamento della rappresentanza del corpo elettorale locale all'interno di un organo (Autorità di Sistema Portuale) il cui ambito territoriale ed operativo incide- grandemente- sull'assetto urbano. Fortemente pregiudizievole** dei diritti e del legittimo affidamento maturato ad oggi dagli enti che hanno già espresso le designazioni la disposizione che prescrive **effetto decadenziale retroattivo a chi fosse già designato nei casi di incompatibilità sopravvenuta.**

Nulla poi si dice dell'evoluzione del rapporto fiduciario che lega il sindaco al suo designato e sull'eventualità di una **revoqa** dello stesso, essendo un rapporto prevalentemente fiduciario al pari di quello che lega il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti al Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale, la specifica sulle possibilità di revoca aiuterebbe, oltretutto, a risolvere i numerosi casi di contenzioso amministrativo verificatisi in questo ambito. Si chiede poi di specificare il momento in cui si perfeziona la designazione, considerata la modifica introdotta che sembra nascondere un ulteriore intento di limitare la rappresentatività dei territori con la **prescrizione**, del tutto unica nel nostro ordinamento, in relazione alla valida costituzione dell'organo collegiale anche in mancanza di una designazione dei componenti degli enti territoriali. Perché detta disposizione sia davvero interpretabile in un'ottica di semplificazione e di buon funzionamento dell'organo e non come ulteriormente e arbitrariamente rafforzativa dei poteri del Presidente occorre ben contestualizzarla. La norma dovrebbe infatti essere esclusivamente penalizzante in caso di mera inerzia degli enti competenti a designare i propri rappresentanti, ma le lacune interpretative emerse in sede di prima interpretazione in ordine a estensione e limiti del Presidente ai fini della costituzione del Comitato di Gestione non fanno ben sperare. A garanzia degli enti territoriali si richiede di prevedere il momento esatto di perfezionamento della designazione senza includere alcuna fase valutativa da parte del Presidente. **L'emendamento individua il momento esatto dell'avvenuta comunicazione della designazione** poiché in difetto il presidente potrebbe ritenere che il procedimento di designazione non è perfezionato nei casi in cui lo stesso sollevi questioni in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. La questione è della massima delicatezza perché il presidente, anch'egli membro dell'organo collegiale, previsto a garanzia della rappresentatività dei territori potrebbe non procedere, per motivi di merito, al recepimento della designazione nell'ambito del decreto di costituzione dell'organo.



ART. 15
(Disposizioni ulteriori)

EMENDAMENTO

Al comma 7, alla fine della lettera c) inserire il seguente periodo « , solo se attengono alle funzioni prevalenti di cui all'art. 4 comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.»;

MOTIVAZIONE

Si propone quindi di non ammettere varianti localizzate ai piani regolatori di sistema portuale concernenti la qualificazione funzionale dello scalo marittimo che prevedano funzioni prevalenti diverse da quelle indicate dall'art. 4 comma 3 della legge n. 84/94 , che assegna ai porti, o alle specifiche aree portuali le seguenti funzioni:

- a) commerciale e logistica;
- b) industriale e petrolifera;
- c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi;
- d) peschereccia;
- e) turistica e da diporto.

In caso contrario si potrebbe verificare l'eventualità di destinare ad usi diversi (es. edilizia abitativa, gestione dei rifiuti ecc.) l'area oggetto di variante localizzata con un procedimento amministrativo snello, senza una valutazione complessiva .

